

**FONDAMENTI GIURIDICI DELLA RICHIESTA ATTOREA
NELLA CAUSA CONCERNENTE IL FONDO PENSIONI COMIT.**

F A T T O

- 1) Con regio decreto 11 agosto 1921, n.1201, il Fondo di previdenza per il personale della Banca commerciale italiana era stato eretto in ente morale con approvazione dello Statuto.
- 2) Con Decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1956, n.279, esso assunse la denominazione di “Fondo pensioni per il personale della Banca commerciale italiana con approvazione di nuovo Statuto.
- 3) Con successivo Decreto del Presidente della Repubblica pubblicato nella G.U. del 5 novembre 1971 col n. 886 si approvarono alcune modifiche dello Statuto su domande del Presidente del Fondo 25 ottobre, 15 novembre 1968 e 30 gennaio 1970.
- 4) Tanto basta a escludere la fonte istitutiva nella contrattazione collettiva del lavoro come erroneamente e pervicacemente sostenuto da controparte.
- 5) In ordine a PATRIMONIO E ENTRATE lo Statuto del 1971 così prevedeva al TITOLO III art. 15 :
 “ I mezzi a disposizione del FONDO PENSIONI sono :
 a) le disponibilità derivanti dalla chiusura della precedente gestione del FONDO DI PREVIDENZA e della CASSA MUTUA;
 b) gli eventuali proventi straordinari di qualsiasi natura e provenienza;
 c) i contributi obbligatori dei Partecipanti di cui all’art.18;
 d) i redditi derivanti dagli impieghi delle disponibilità.”
- 6) In ordine a PARTECIPANTI E CONTRIBUTIONI lo Statuto del 1971 così prevedeva al TITOLO IV art. 17 :
 “ Saranno iscritti come Partecipanti al Fondo Pensioni tutti i componenti il Personale della Banca a qualunque categoria e grado essi appartengano con le seguenti esclusioni.....
La partecipazione al Fondo Pensioni, costituendo parte integrante del contratto di lavoro corrente tra la Banca e il suo Personale, è obbligatoria per tutti i suoi dipendenti con le sole eccezioni di cui sopra.”
- 7) In ordine ai CONTRIBUTI lo stesso TITOLO all’art. 18 prevedeva :
 “ I contributi da versare al FONDO PENSIONI sono dovuti dai Partecipanti in attività di servizio nella misura minima del 7,75% dell’ammontare delle retribuzioni soggette a contribuzione per l’assicurazione obbligatoria di invalidità, vecchiaia e superstiti.
Detti contributi dovuti dai Partecipanti vengono trattenuti dalla Banca all’atto del pagamento degli emolumenti e versati al Fondo Pensioni che li accredita in un Conto Speciale intestato a ogni singolo Partecipante.”
- 8) Nelle NOTE datate Novembre 1971 e inserite nel volumetto del summenzionato Statuto si legge, in ordine sempre al REGIME CONTRIBUTIVO, in seconda pagina di copertina dal rigo 7 che :
 “ gli iscritti al Fondo aziendale.....fruiscono così, oltre che della pensione obbligatoria, del trattamento a carico del Fondo commisurato all’intera contribuzione versata al medesimo.”
- 9) Tale sistema economico, definito di CAPITALIZZAZIONE nell’opuscolo informativo Comit a pag.8, fu modificato nel 1976 con un regime di PARZIALE RIPARTIZIONE attraverso il quale una quota del 25% dei contributi veniva utilizzata per la erogazione diretta ai già pensionati. Nel 1991, con nuova modifica, si imboccò la strada della CAPITALIZZAZIONE COLLETTIVA A PREMIO MEDIO GENERALE dove, secondo quanto

affermato alla pag. 7 della Memoria Ichino del 13/4/2005, :

”.....l'equilibrio tecnico-attuariale era calcolato considerandosi come posta attiva di bilancio il valore attuale dei contributi degli iscritti futuri. I sistemi di questo tipo si basano sul presupposto che il numero degli iscritti rimanga costante nel tempo.....”

Si tratta della nota finanza creativa meglio definita come truffaldina perché fondata su eventi futuri e incerti da cui scaturì il definitivo tracollo del Fondo Pensioni del 1999 con le note conseguenze dannose per i suoi Partecipanti.

D I R I T T O

- 1) Si chiede in primis il riconoscimento che la partecipazione obbligatoria al Fondo in forza del contratto di lavoro stipulato con la ex Banca Commerciale Italiana costituiva palese e insanabile violazione degli articoli 13, 23, 35, 38, 41 e 47 della Costituzione della Repubblica Italiana;
- 2) si chiede il riconoscimento della sostanziale unicità tra Fondo Pensioni e Banca per l'obbligatoria automaticità della partecipazione al Fondo dipendente dal contratto di lavoro che ne dichiarava la inscindibile connessione decurtando la retribuzione;
- 3) si chiede il riconoscimento dei diritti soggettivi come diritti quesiti in itinere dei Partecipanti e la conseguente sconfessione della tesi di controparte che definisce *“il trattamento pensionistico complementare, nel vecchio regime nel quale il Fondo ha operato fino al 31 dicembre 1999, ... oggetto soltanto di una mera aspettativa ..”* (pag. 24 Memoria cit.) di più *“ non giuridicamente tutelata “* (pag. 33 Memoria)
- 4) si chiede la valutazione dell'ipotesi del reato fallimentare di bancarotta semplice o fraudolenta a carico dei Consigli di Amministrazione e dei Collegi Sindacali pro tempore vigenti a far data dalla riforma del 1976 o, in alternativa, il riconoscimento sanzionatorio di *mala gestio* o di *incapacità aggravata gestionale* reiterata nel tempo in una con la declaratoria di responsabilità per omessa vigilanza degli Organi Istituzionali superiori, come il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale a cui era demandata la funzione di controllo.

G I U R I S P R U D E N Z A

Cassazione 21 gennaio 1998, n.524 : *“quando il regime previdenziale aziendale ha funzione integrativa del regime pubblico, i contributi devono essere considerati come retribuzione differita in funzione previdenziale: una parte della retribuzione viene accantonata durante il rapporto di lavoro per essere erogata al termine di esso e costituisce in sostanza un trattamento di fine rapporto.”*

Cassazione 2 novembre 2001, n.13558 – I contributi versati dall'Azienda a favore del lavoratore per alimentare un fondo integrativo di previdenza fanno parte della retribuzione – Vanno calcolati ai fini dell'indennità di anzianità e del t.f.r.

Cassazione 14 ottobre 2002, n.14591 – I contributi versati dall'azienda a un fondo di previdenza integrativa fanno parte della retribuzione – Devono perciò essere inclusi nel calcolo del t.f.r.

Cassazione 12 novembre 2002, n.15863 – I trattamenti previdenziali integrativi non possono essere riformati con accordi sindacali senza il consenso dei singoli lavoratori beneficiari – Il recesso unilaterale da parte dell'azienda non è consentito.

